



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE FEDERALE DI APPELLO

P.D. 38S/17

C.S.A. 10/17

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla signora Fongaro Patrizia, giocatrice dilettante, tesserata F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto, Friuli V. G. e Trentino A. A., Avv. Ludovica Cerbino, del 15/16.12.2017 (P.D. 38S/17).

** *** **

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato alla signora Patrizia Fongaro e al compagno di gioco, sig. Marco Nalesso, la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di dodici mesi di partecipare ad attività agonistica di interesse federale, per aver dolosamente sottoscritto e consegnato - al termine della gara "*Mediolanum Private Invitational*", con formula 18 buche, 4 palle la migliore, stableford, con partenza shot gun, svoltasi sul percorso del Golf Club Albarella il giorno 21.07.2017 - il proprio score sul quale risultavano invertiti i risultati ottenuti dai due giocatori, per cui, data la notevole differenza di hcp tra i due (rispettivamente 18.5 la prima e 3.3 il secondo), veniva loro attribuito un risultato di 50 punti, molto superiore a quello che avrebbero ottenuto con una corretta attribuzione dei colpi, con il quale erano risultati vincitori.

Avverso detta decisione ha proposto nei termini reclamo la signora Fongaro, assistita dagli avv.ti Marco Borraccino e Antonio Pasquino, con il quale si eccepisce: 1) la nullità della decisione per essere stato superato il termine entro il quale il Giudice avrebbe dovuto emettere la propria

decisione, come stabilito dall'art. 42, co. 2, R.G.;

2) nel merito, l'erroneo accertamento dei fatti e l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 17, co. 1, lett. c), R.G. (dolosa sottoscrizione dello score con risultati alterati). Viene quindi richiesta la integrale revoca e/o annullamento della decisione, e in subordine, la sua riforma con una adeguata riduzione della sanzione irrogata.

La Procura Federale si è costituita depositando memoria del 26.01.2018, con la quale vengono contestati i motivi di gravame in quanto infondati e richiesto il rigetto del reclamo.

Il giorno 30 gennaio 2018, la Corte si è riunita in camera di consiglio, alla quale non sono intervenute le parti. La Corte, esaminati gli atti e i documenti, si è riservata di decidere.

** *** **

Il primo motivo di gravame è infondato e va respinto.

Più volte questa Corte (in precedenza, Commissione di Disciplina) ha affermato che il termine entro il quale il Giudice "*assumerà la decisione*", come stabilito dal richiamato art. 42, R.G., non essendo espressamente indicata la sua perentorietà, deve intendersi ordinatorio, con le conseguenze che ne derivano.

Maggior considerazione merita il secondo motivo.

Dagli atti e documenti istruttori risulta che il primo Giudice ha condannato con un'unica decisione entrambi i componenti la coppia formata dai sigg.ri Fongaro e Nalesso, ritenendo sussistere la dolosa responsabilità di entrambi per aver sottoscritto il proprio score con i risultati alterati, confermando quanto previsto nell'atto di fissazione dell'udienza ex art. 42, R.G., nel quale veniva indicato il tipo di infrazione e l'entità della sanzione. Nella decisione, peraltro viene manifestata un certa perplessità in merito alla dolosa volontà di infrangere la regola al momento della sottoscrizione dello score; volontà che si sarebbe però verificata al momento della premiazione, per non aver denunciato l'errore e per aver ritirato il premio spettante ai

CA

vincitori.

Va quindi esaminato il comportamento tenuto dai due giocatori dopo la gara e nei giorni successivi. La sig.ra Fongaro ha dichiarato di aver tenuto lei lo score della copia che giocava con loro e di aver correttamente segnato nella colonna marker i risultati da lei conseguiti sotto la lettera P e quelli del compagno sotto la lettera M e di aver consegnato lo score al termine della gara a costui, il quale ha provveduto al controllo dei risultati con il marcatore dell'altra coppia e alla sottoscrizione dei due scores. Il sig. Nalesso ha dichiarato che, controllando il proprio score prima della consegna, aveva rilevato che vi era una notevole confusione nella trascrizione dei risultati, per cui aveva chiesto di poter provvedere alle necessarie correzioni, ricevendo risposta negativa dal Segretario, sig. Gabriele Marangon (che era anche membro del Comitato), data la quantità dei giocatori che stavano consegnando lo score contemporaneamente ma dando assicurazione che si sarebbe provveduto in Segreteria (circostanza quest'ultima che il Segretario ha poi dichiarato di non ricordare).

Al momento della premiazione, essendo risultati vincitori con un punteggio di 50, i due giocatori hanno avuto delle perplessità, che la sig.ra Fongaro ha comunicato ai sigg.ri Paolo Berto (organizzatore del torneo) e Pietro Rosin (rappresentante dello sponsor). Inoltre, al momento di ricevere il premio aveva ricevuto assicurazione da costoro che i conteggi erano stati effettuati correttamente in Segreteria e che comunque non era possibile un ulteriore controllo, essendo già chiusa la Segreteria e non essendo presente il Segretario.

Mentre il sig. Nalesso nei giorni successivi non si è più occupato della questione, la sig.ra Fongaro il giorno dopo si è recata in Segreteria manifestando la propria perplessità e chiedendo copia del proprio score.

Alcuni giorni dopo in una cena, alla quale era presente il sig. Rosin, ha rinnovato i propri dubbi, tanto che costui ha poi chiamato la Segreteria del Circolo, chiedendo che fosse effettuata una verifica dei due scores in

questione. Veniva quindi riunita la Commissione Sportiva del Circolo che provvedeva ad interrogare i due giocatori e a controllare i due scores, rilevando l'errata attribuzione dei risultati; affermando però che gli inquisiti avevano agito in buona fede, circostanza questa confermata anche dal Segretario che era presente alla riunione. La sig.ra Fongaro ha poi provveduto a riconsegnare il premio che aveva ricevuto.

Tutti questi fatti sono stati confermati dalle dichiarazioni scritte rilasciate dai sigg.ri Berto, Rosin, Marangon e Gianluca Dissette (altro giocatore che partecipava al pranzo dopo la gara).

Dovendo quindi valutare il comportamento tenuto dalla reclamante, va innanzitutto rilevato come la stessa non possa essere accusata né di dolosa, né di colposa sottoscrizione dello score, dal momento che l'unico responsabile era il suo compagno di gioco, il quale al termine della gara ha controllato i risultati con il marcatore della coppia che aveva giocato con loro, provvedendo poi alla sottoscrizione degli scores. La sig.ra non era quindi tenuta a tali incumbenti; infatti, non risulta la sua firma apposta in calce allo score; per quanto avvenuto nei giorni successivi, questa Corte ritiene che non si possa ravvisare nel suo comportamento la volontà di avvalersi dell'errata classifica per conseguire un indebito vantaggio, la qualcosa avrebbe fatto ritenere doloso il suo comportamento. Va invece ravvisata una colposa negligenza, per non aver adeguatamente segnalato e richiesto per tempo la verifica degli scores.

Nella deposizione resa davanti al Giudice all'udienza del 23.11.2017, ha tra l'altro dichiarato: *“riconosco di essermi comportata superficialmente perché, pur avendo dei dubbi non ho trovato subito il modo adatto per chiarirli. A mia discolpa dico che gli amici (Rosin e altri) al mio commentare sull'entità del risultato, mi tranquillizzavano”*.

Va altresì rilevato che l'infrazione per aver dolosamente approfittato di una errata classifica non è espressamente prevista dall'art. 17, co. 1, R.G. e che quindi va fatto riferimento a quanto stabilito dal co. 2 dello stesso art.,

che consente al Giudice “*la libera determinazione delle sanzioni*”.

Ritiene questa Corte che può essere condivisa la sanzione della sospensione per un minimo di 12 mesi, nel caso di infrazione dolosa, che va però sensibilmente diminuita per l’eventualità che questa risulti colposa.

Nel caso in esame, trattandosi di colpa indubbiamente grave, essendo stata commessa da una giocatrice di buon livello che ha partecipato a numerose competizioni e che dovrebbe ben conoscere il comportamento da tenere nel corso della gara e nel periodo successivo, si ritiene equo ridurre la sanzione della metà e cioè a 6 mesi. Va inoltre tenuto conto di una circostanza attenuante, come prevista dall’art. 20, co. 1, lett. c) R.G., per avere l’inquisita, prima del giudizio, riconsegnato il premio indebitamente ricevuto; per cui la sanzione può essere ulteriormente ridotta di 1/3.

Va quindi parzialmente accolto il reclamo, con la riduzione dell’entità della sanzione da mesi 12 a mesi 4.

L’accoglimento solo parziale del reclamo non giustifica la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello, definitivamente decidendo, visti le gli artt. 17, co. 1 e 2, 20, co. 1 lett. c) e 45, co. 8, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra Patrizia Fongaro avverso la decisione del Giudice Sportivo del Veneto, Friuli V. G. e Trentino A.A. (P.D. 38S/17), riduce la sanzione della sospensione dalle attività di interesse federale da mesi 12 a mesi 4, con decorrenza dal 16.12.2017.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 13 febbraio 2018

Il Presidente estensore

